

COMMISSIONE IV

GIUSTIZIA

LXXXIV.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 OTTOBRE 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CASSIANI

INDICE

	PAG.
Disegno e proposte di legge (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>):	
Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione. (<i>Approvato dal Senato</i>). (2877);	
AMADEI LEONETTO ed altri: Sullo stato giuridico della Magistratura. (1961);	
BOZZI: Norme sulle promozioni dei magistrati. (2797);	
TARGETTI ed altri: Norme sulle promozioni nella Magistratura. (3707);	
COLITTO: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (1285);	
FOSCHINI: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione. (2630)	993
PRESIDENTE	993, 996, 997, 999, 1000, 1001
PAPA	994, 1001
KUNTZE	994, 998, 999, 1000
BISANTIS, <i>Relatore</i>	994, 997
BOSCO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	996, 998
	1000
BOZZI	997, 998
PELEGRINO	999, 1000
BREGANZE	999
DANTE	1000

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione (*Approvato dal Senato*) (2877), e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Amadei ed altri: Sullo stato giuridico della magistratura (1961); Bozzi ed altri: Norme sulle promozioni dei magistrati (2797); Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura (3707); Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di cassazione (1285); Foschini: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di Corte di cassazione (2630).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge concernente norme sulle promozioni a magistrato di Corte di appello e di Corte di cassazione, nonché delle proposte di legge d'iniziativa degli onorevoli Amadei Leonetto ed altri; sullo stato giuridico della magistratura; Bozzi ed altri: Norme sulle promozioni dei magistrati; Colitto: Norme per la promozione a consigliere di Corte di appello e di cassazione; Foschini: Norme per le promozioni a consigliere di Corte d'appello e di Corte di cassazione; e Targetti ed altri: Norme sulle promozioni nella magistratura.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, fin dalla prima seduta dedicata all'esame di questa materia, si è aperta la discussione generale. Abbiamo ascoltato, la scorsa seduta, l'esposizione dei colleghi onorevoli Bozzi ed

La seduta comincia alle 10.

DANTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Amadei, entrambi presentatori di proposte di legge; e la seduta stessa si è conclusa con uno scambio di idee sul momento possibile ed opportuno per la presentazione di eventuali emendamenti del Governo. Eravamo a questo punto quando la seduta è stata sospesa e la discussione rinviata a quella odierna. Prosegue pertanto la discussione generale.

PAPA. Preso atto che sono stati presentati questi emendamenti a firma del Relatore Bisantis che — è inutile negarlo — capovolgono e sconvolgono completamente le proposte d'iniziativa parlamentare, sarei dell'avviso che ci venisse illustrata in questa seduta la portata di questi emendamenti, rinviando ad una seduta successiva i nostri interventi per una valutazione generale degli stessi, anche per darci il tempo di esaminarli dato che il testo relativo è stato distribuito questa mattina.

KUNTZE. Sono d'accordo con la richiesta dell'onorevole Papa.

BISANTIS, *Relatore*. Onorevoli colleghi. Sono state portate al nostro esame diverse proposte di legge, a cominciare da quella dell'onorevole Colitto per finire a quella dell'onorevole Targetti, alcune delle quali propongono una radicale modifica del sistema delle promozioni mentre altre propongono soluzioni di carattere temporaneo.

Mentre si discuteva il sistema di modifica delle promozioni, ad un certo punto si inseriva la discussione in ordine alla legge che riguarda l'aumento degli organici. Si ritenne quindi, di fronte agli emendamenti che sono stati presentati fin dagli inizi di luglio, di poter trasferire integralmente il disegno di legge che si trova all'ordine del giorno dell'Assemblea in un unico testo di legge che riguardasse tutta intera la materia.

Presentai, come gli onorevoli colleghi ricorderanno, degli emendamenti che sono stati superati da una serie di vicende le quali hanno riferimento anzitutto ad un esame praticato in materia dal Consiglio superiore della Magistratura; questo ha espresso il proprio parere mentre nuove proposte sono pervenute, dalle associazioni di categoria, altre sono pervenute da parte di onorevoli colleghi, ed altre, infine, sono state affacciate dai due proponenti onorevoli Bozzi ed Amadei nella relazione illustrativa.

A seguito di una serie di discussioni si è giunti alla nuova formulazione del disegno di legge governativo, modificato dal Senato, emendato e tradotto in un nuovo testo integrale.

Sono venuti poi quei tali emendamenti, già discussi ed emendati più volte; sono ve-

nute nuove proposte e si è pensato di tradurre in un testo unificato non soltanto gli emendamenti — partendo sempre dal disegno di legge governativo così come approvato e modificato dal Senato — ma anche la legge che riguarda l'aumento degli organici con relative tabelle che hanno subito ulteriori modificazioni attraverso queste norme emendate; altre modifiche sono state suggerite da quanto abbiamo colto anche dalla viva voce del Ministro quando ha risposto, in sede di discussione del Bilancio, a tutti gli interventi che riguardavano l'amministrazione della Giustizia.

Praticamente viene mantenuto il criterio della distinzione delle funzioni fra magistrati di tribunale, di appello e di cassazione; viene eliminato il concorso per titoli e affidata la prosecuzione nella carriera e nelle funzioni al criterio del merito semplice e del merito distinto. Rimane sempre il concorso per esami limitato sia pure ad un numero di posti assai ristretto (1/10).

Per quanto concerne il concorso per esami per la promozione in Cassazione, si è detto da alcuni che i posti possono essere anche assai limitati fino a ridursi addirittura ad uno solo. E allora sarebbe il caso di stabilire un numero minimo di posti messi a concorso: per quanto concerne la Cassazione direi che dovrebbero essere almeno tre, quattro o cinque; in modo vi sia la possibilità, per coloro che vogliono parteciparvi, di raggiungere un certo risultato.

Sarebbe veramente strano indire un concorso per un solo posto di magistrato di Corte di cassazione. Ad ogni modo, come criterio generale, resterebbe fermo quello del concorso per esame sia pure ridotto, come dicevo, tanto per la Corte d'appello quanto per la Corte di cassazione, ad un decimo dei posti residui disponibili entro l'anno precedente. La progressione in carriera, inoltre, resterebbe sempre assicurata, stabilendosi limiti di permanenza nelle funzioni di magistrato di Tribunale e di Corte d'appello. E inoltre, prevista, in aggiunta a quella già proposta per la Corte di appello anche la promozione in soprannumero per la Corte di cassazione.

In sostanza, il criterio è quello già annunciato anche dall'onorevole ministro Bosco, il quale ricordava nella recente discussione svolta dinanzi all'Assemblea, che il concorso per esame è limitato ad un decimo dei posti disponibili in seguito alle vacanze previste ed a quelle imprevedute, e, cioè, a quelle che si verificano ciascun anno sia per collocamenti a riposo per limiti di età, e sia per

qualsiasi altra causa; mentre per il resto vale il criterio del merito, con la duplice qualificazione: sette decimi attribuiti allo scrutinio per merito distinto, e due decimi allo scrutinio per merito semplice.

Per quanto attiene alle promozioni in soprannumero, la differenza tra il testo attuale e quello precedente, sta nel fatto che, mentre in quello la promozione in soprannumero era prevista solo per la Corte d'appello, in questo, invece, viene ammessa pure per la Cassazione, dopo nove anni dall'ammissione alla Corte d'appello e, in ogni caso, dopo dodici anni dalla precedente promozione.

Anche qui, naturalmente, sono state sollevate obiezioni in ordine a questi limiti di tempo che, secondo alcuni, dovrebbero essere ancor più ristretti.

Per quanto riguarda, poi, i magistrati di Tribunale, è previsto l'aumento con decorrenza 1° gennaio 1963, a lire 2.760.000 annue, dello stipendio iniziale dei giudici ed equiparati.

Sorge qui un interrogativo, per cui io riterrai, signor Presidente, al fine di accelerare i tempi, che, in attesa di andare avanti con l'esame di questo testo emendato, si debba fin d'ora investire la competente Commissione del Bilancio, perché esprima al più presto il suo definitivo parere.

Ci si è chiesto se l'aumento previsto deve decorrere dal 1° gennaio 1963 ovvero data anteriore: 1° luglio 1962, ovvero addirittura 1° gennaio 1962. Praticamente, dobbiamo vedere — essendo stata indicata la disponibilità in lire 2 miliardi 690.000.000 — fin dove possiamo arrivare. Il testo, ripeto, propone di partire dal 1° gennaio 1963. Ma, io ritengo che, ove vi fosse la possibilità e il parere favorevole da parte della Commissione finanziaria, di portare la decorrenza ad una data anteriore, ognuno di noi sarà lieto di venire incontro alla giusta richiesta della categoria.

Per quanto riguarda, infine, il contenuto di questa legge, è stato rilevato carattere di temporaneità. Anzi, in un primo momento si era pensato addirittura di stabilire un termine di durata, fissandolo al 1° luglio 1965. Poi, si è preferito lasciare la durata a tempo indeterminato. Ma, ad ogni modo, nessuno di noi ignora che si tratta di una legge che, per il suo contenuto temporaneo, tende a dare una disciplina aggiornata e più rispondente alle aspettative dei Magistrati fin quando non verrà praticata la integrale riforma dell'ordinamento giudiziario.

Al riguardo è da ricordare che anche l'onorevole Ministro si è impegnato davanti al Par-

lamento a promuovere, al più presto, questo lavoro di riordinamento. In quella sede, ovviamente, potranno essere approfondite le diverse proposte di legge che tendono ad una modifica ancor più radicale — mi suggerisce il collega onorevole Guerrieri — del sistema delle promozioni.

Ora, se questo provvedimento che noi andremo ad approvare, da una parte vuole andare incontro alle esigenze della Magistratura, attraverso sensibili aumenti dei posti in organico, offrendo così la possibilità di un'ammissione di magistrati negli uffici giudiziari che ne hanno urgente bisogno o ne sono privi; dall'altra, pur mantenendo un giusto criterio di selezione, vuole agevolare l'avanzamento in carriera, in modo da consentire alla maggior parte dei magistrati alcuni dei quali da molto attendono, la possibilità di ottenere la promozione cui hanno diritto.

Pertanto, io mi auguro che il nuovo testo di legge emendato e da me presentato, tendente a conseguire siffatte finalità abbia ad essere esaminato ed approvato al più presto.

Occorre considerare che il 31 corrente interromperemo i nostri lavori per sette-otto giorni, e riprenderemo verso metà novembre. Ed allora, anche al fine di dare la possibilità di indire i diversi scrutini, nominare le Commissioni ed iniziare i lavori relativi — nonché per giungere allo scrutinio speciale che sarebbe riservato ai magistrati che non hanno partecipato a concorsi durante questo periodo — ritengo assolutamente indispensabile, non la nomina di un comitato ristretto che esamini questo testo emendato (perché ciascuno di noi può intervenire la prossima seduta), ma che si facciano altre sedute in modo che, prima del 31 ottobre, si possa esaurire il lavoro. D'altra parte ognuno di noi sa che questa è una materia della quale ci occupiamo da anni, e sa di quante premure sia stata oggetto. Vorrei anche aggiungere che il contenuto di questo testo emendato corrisponde alle aspettative della maggior parte sia dei magistrati sia dei componenti di questa Commissione; e, quindi, si ha una buona base di discussione per un rapido esame.

Devo aggiungere un motivo che riveste anche un po' carattere personale. Qualche giorno fa l'onorevole collega Zoboli criticava in Aula il fatto che non si sia ancora provveduto alla modifica della legge di pubblica sicurezza. Io purtroppo sono anche Relatore delle diverse proposte e del disegno di legge che riguardano la modifica del testo unico delle leggi di

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

pubblica sicurezza; ed avrei la necessità — e credo che questa non sia una mia esigenza personale, ma un'esigenza di tutti — di essere un tantino liberato da questo compito, non facile e credo non troppo gradito, di Relatore di questa legge, per potere poi dedicarmi a quell'altro settore che è tanto importante e tanto impegnativo. So che anche davanti alla Commissione Interni sono stato criticato perché non ho potuto naturalmente disimpegnare il mio compito come avrei desiderato. Mi sento perciò autorizzato a sollecitare la Commissione perché si arrivi, nello spazio di pochi giorni alla conclusione tanto attesa e tanto auspicata. Le ulteriori aggiunte delle riguardano la limitazione dei posti messi a concorso, la estensione delle promozioni in soprannumero; gli scrutini speciali per tutti i magistrati che non hanno potuto partecipare ai concorsi del 1960-61 e 62; qualche modifica alle tabelle. Quindi, proporrei che la discussione fosse ripresa domani venerdì, oppure sabato, e, in ogni modo, non oltre lunedì, su questo testo emendato, per passare sollecitamente all'esame degli articoli in modo da esaurire il nostro lavoro entro la fine del mese.

PRESIDENTE. Da quello che ha detto l'onorevole Relatore si evince che gli emendamenti si riferiscono al disegno di legge governativo, che il relatore giustamente chiama disegno di legge del Parlamento, dopo la sua approvazione da parte del Senato.

Dico così, perché l'intitolazione degli emendamenti presentati reca semplicemente: « disposizioni per l'aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni », senza specificare a quale testo si riferiscono gli emendamenti.

BOSCO, Ministro per la grazia e giustizia. Ringrazio anzitutto il Relatore per l'esauriente relazione. Tuttavia vorrei aggiungere qualche chiarimento sull'*iter* formativo degli emendamenti.

Quando ci trovammo in presenza della necessità di emendamenti sostanziali al disegno di legge governativo, ritenni opportuno di sentire il Consiglio superiore della magistratura, perché, in base alla legge che lo istituisce, quel consesso è competente ad esprimere pareri su disegni di legge in materia di organizzazione giudiziaria. Ora, secondo me, questo testo non deve essere inteso in senso restrittivo e limitato ai principi enunciati nel disegno di legge originario; ma bisogna tener presente anche che, se nel corso della discussione si maturano delle situazioni del tutto

nuove, è opportuno che quel supremo consesso sia chiamato a dare ulteriormente il suo parere.

Ed è proprio sulla base di quanto espresso dal Consiglio superiore della magistratura, che ci siamo mossi in questi emendamenti. Il Consiglio superiore dette anzitutto la sua autorizzazione di massima ai primi emendamenti che portano la firma dell'onorevole Bisantis. Infatti, nella risoluzione adottata il 25 luglio scorso il Consiglio stesso approvò nelle linee generali il complesso degli emendamenti proposti ed espresse al Ministro la soddisfazione per l'accoglimento di importanti postulati reiteratamente affermati dal Consiglio, nella fiducia che il Parlamento accogliesse il progetto che il Consiglio ritenne valido ad avviare, con l'urgenza necessaria, alla situazione avvertasi nel corso dell'*iter* legislativo.

Nel merito, poi, si aggiunse che per evidenti ragioni, tra cui non ultima quella di attrarre i giovani verso l'attività giudiziaria e di non far allontanare dalla Magistratura i migliori — stante gli allettamenti offerti da altre carriere per effetto di recenti riforme — il sistema delle promozioni in soprannumero, saggiamente accolto nelle proposte del Ministro, dovrebbe essere esteso ai magistrati di appello e di cassazione (articoli 26 e 28 del testo approvato dal Senato); e dovrebbe essere ridotto il periodo minimo di permanenza nelle funzioni di magistrato di Tribunale previsto nel progetto (articoli 1 e 21).

Come ha detto poco fa l'onorevole Relatore, anche nei suoi precedenti emendamenti si prevedeva che il periodo minimo di permanenza dei magistrati di Tribunale, per la promozione a magistrato di Corte d'appello, fosse di almeno 15 anni compiuti, nel caso di merito distinto, e, di almeno 17 anni compiuti, in caso di scrutinio con qualifica di merito semplice. Quindi, il Consiglio superiore della Magistratura suggeriva sia di estendere il sistema del soprannumero anche alla Corte di cassazione e sia di abbassare l'anzianità prevista per la promozione in soprannumero.

Esprimeva poi la sua soddisfazione per il fatto che venisse ridotta, nel nuovo testo del Relatore, ad un decimo dei posti annualmente disponibili nel ruolo di magistrati di Corte d'appello, l'aliquota, prevista dal Senato in un quinto dei posti, da riservare ai vincitori del concorso per esame.

Vi sono, poi, altre osservazioni di dettaglio. Ad esempio, per quanto concerne la determinazione dei lavori giudiziari da esaminare ai fini dello scrutinio, il Consiglio supe-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

riore della Magistratura ritiene che, allo scopo di saggiare la diligenza e l'operosità del magistrato, la valutazione cada anziché sui lavori di due trimestri, soltanto su due bimestri dell'ultimo quinquennio antecedente alla chiamata, indicati dal candidato fra i tre estratti dal Consiglio superiore.

Ciò premesso esporrò brevemente il pensiero del Governo sul carattere di questa legge.

Confermo quanto ha detto testè l'onorevole Bisantis. Vale a dire, che la nuova legge non ha quel carattere di provvisorietà e di temporaneità che talune proposte di legge attribuivano a una regolamentazione-ponte. Ad esempio, le proposte di legge Colitto, Targetti ed altri, ecc., prevedono di provvedere alle vacanze immediate della Corte di cassazione, senza, però, provvedere a stabilire uno *status* dei magistrati e senza far fronte alla esigenza di rendere più rapida la progressione nelle funzioni.

Quindi, la soluzione che noi adottiamo, come ha detto il Relatore, non è connessa a scadenze predeterminate. Però, all'articolo 2, primo comma, si legge: « Fino a quando non saranno emanate nuove norme in materia... » È una disposizione, questa, da un punto di vista giuridico appare superflua. Perché, evidentemente, ogni nuova norma di legge può modificare quella precedente. Però è una chiara impostazione politica che sta a confermare come l'ordinamento vigente dev'essere considerato provvisorio, in quanto dovrà essere sostituito da una legge organica sul nuovo ordinamento che attui interamente tutti i principi costituzionali in materia.

Pertanto io riconfermo in questa sede ciò che ho detto sempre in Commissione; che, cioè, dopo l'approvazione della legge il Ministero costituirà una Commissione — con l'intervento anche di parlamentari, di esperti e di magistrati — che possa attendere alla preparazione del lavoro per il nuovo ordinamento giudiziario.

E credo che nessuno si illuda — come del resto ho già avuto l'onore di dire in Aula — che il relativo progetto possa essere presentato ed approvato in questa Legislatura; ma anche gli studi che si potranno fare in materia potranno essere utili per la prossima Legislatura. Avverto anche che abbiamo già degli studi fatti dalla Commissione presieduta da Acanfora; ma essi sono anteriori alla istituzione del Consiglio superiore della Magistratura e, perciò, debbono essere aggiornati. Quindi, dopo l'approvazione di questa legge, si inizieranno i lavori per la predisposizione del nuovo ordinamento.

Per quanto riguarda l'urgenza di questa legge, vi ho letto ciò che ha detto il Consiglio superiore della magistratura. Tutti voi avete rilevato, nei vari interventi di cui vi ringrazio, che c'è crisi nella magistratura anche a causa della sospensione dei concorsi. Bisogna provvedere al più presto perché — come ha detto il Relatore — le commissioni incaricate degli scrutini debbono essere nominate entro il 15 gennaio di ogni anno; e per renderle operanti fin dal principio del 1963 non c'è tempo da perdere.

Mi rivolgo, quindi, a tutti i gruppi perché collaborino all'approvazione di questo disegno di legge che soddisfa in linea di massima le attese della magistratura anche se, in prospettiva, vi sono molti che vedono altre soluzioni, che potranno in avvenire essere prese in considerazione con la dovuta ponderazione.

BOZZI. Sono d'accordo in ordine all'*iter* procedurale indicato dal Relatore. Però desidererei conoscere se con questo si considerano superate le altre proposte, se, cioè, la Commissione intende portare esclusivamente il proprio esame su questi cosiddetti emendamenti che in realtà costituiscono un nuovo testo.

BISANTIS, *Relatore*. Non è ancora intervenuta alcuna decisione della Commissione a questo proposito.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare all'onorevole Bozzi che la presentazione di questi emendamenti non pregiudica lo svolgimento dei lavori, nel senso che essa è parsa opportuna per meglio indirizzare la discussione sulla materia; ma è chiaro che prima del passaggio agli articoli si sceglierà il testo base della discussione.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. È inutile dire che sono a disposizione della Commissione per tutti i chiarimenti che fossero necessari.

BOZZI. Siccome ogni tanto si sentono citare i pareri del Consiglio superiore della Magistratura, desidererei avere dalla cortesia del Ministro, e non soltanto per me ma per tutti gli onorevoli colleghi che manifestassero lo stesso desiderio, la possibilità di consultare tutti i pareri espressi dal Consiglio superiore in relazione a questa materia, sia che si tratti di disegni di legge di iniziativa governativa, sia di proposte di legge parlamentari.

Vorrei, inoltre, chiedere un chiarimento all'onorevole Relatore — e questo per dare sufficiente ampiezza al mio esame — in merito al concetto del soprannumero che non ho bene afferrato avendo scorso affrettatamente questo

complesso nuovo testo. Il soprannumero significa che si aggiunge qualche cosa ai numeri fissati nell'organico. Come si riassorbe, come si elimina questo soprannumero? Attraverso le normali vacanze? Il sistema non è precisato nel nuovo testo.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Si assorbe di anno in anno e si chiede il soprannumero per l'anno successivo.

Faccio un esempio pratico: sono chiamati allo scrutinio tutti i magistrati. Lo ha già detto l'onorevole Bisantis: a differenza del precedente testo del disegno di legge, in cui si prevedeva una chiamata limitata, qui, invece, non esistono limitazioni quantitative. Sarà fatto uno scrutinio unico ma con due elenchi per la promozione in Corte di appello, nei quali sono rispettivamente iscritti coloro che ottengono la qualifica di merito semplice e quelli che conseguono il merito distinto. A questi ultimi sono riservati i sette decimi dei posti, agli altri i due decimi, essendo un decimo riservato all'esame.

Gli scrutinati con qualifica favorevole saranno promossi nell'ordine di anzianità, contro il numero dei posti vacanti in organico. Se, in ipotesi, gli scrutinati con qualifica favorevole non trovano tutti capienza nei posti disponibili, l'anno seguente, sempre secondo quell'ordine in cui sono iscritti nei due elenchi, vanno a prendere i posti resisi disponibili per quell'anno e, quindi, ottengono la promozione ancor prima della scadenza del soprannumero. Nell'ipotesi che nemmeno successivamente trovino capienza nel numero dei posti resisi disponibili dopo il 12° anno sono promossi a consiglieri di cassazione e, dopo il 13° o il 15°, a seconda della qualifica, consiglieri di appello, indipendentemente dalla posizione del ruolo.

BOZZI. Quindi, per la promozione immediata nei due anni successivi non c'è un problema di soprannumero! E, quindi, questi posti in soprannumero, dal terzo anno in poi, come vengono poi eliminati?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Al terzo anno sono riassorbiti dalle vacanze di quell'anno e se necessario, il soprannumero si riproduce negli anni successivi.

BOZZI. Vale a dire, l'organico si aumenta sulla base del numero delle promozioni?

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una delle ragioni per cui, ad un certo punto, è stato necessario togliere il termine di scadenza alla presente legge è stata l'introduzione dell'istituto del soprannumero. Se la sca-

denza della legge fosse stata disposta al 31 dicembre 1965, come in un primo tempo si era detto, a tale data sarebbe stato necessario il definitivo riassorbimento con l'aumento degli organici. Col sistema previsto, si utilizzano sempre i posti vacanti per le promozioni e, quando questi non bastano più, interviene il soprannumero e le promozioni avvengono in base agli elenchi, quale che sia il numero dei promuovibili.

Su un altro punto vorrei attirare l'attenzione della Commissione. All'articolo 1 del nuovo testo è detto che le piante organiche degli uffici giudiziari sono stabilite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, entro i limiti del ruolo organico... ecc. Il che significa che la legge stabilisce il numero dei magistrati di ruolo, corrispondente alle singole funzioni; ma, nell'ambito della legge, è possibile fare qualche modifica in quanto esistono delle esigenze di servizio.

Quanto alla richiesta dell'onorevole Bozzi relativamente ai pareri del Consiglio superiore, mi appello al senso giuridico dell'onorevole richiedente. Si tratta di pareri interni che non posso rendere pubblici. Se qualche collega lo desidera, posso dare ulteriori notizie ma non posso farne oggetto di comunicazione ufficiale all'arlamento.

BOZZI. Ne farò richiesta a titolo personale.

KUNTZE. Sono d'accordo in linea di massima per esaminare il merito di questo nuovo testo che ci viene sottoposto.

Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Ministro. Ho sentito dire dal Relatore che in questo nuovo testo è trasfuso il disegno di legge sull'aumento degli organici che è ancora all'ordine del giorno dell'Assemblea.

Il quesito che io pongo è il seguente: questo contemporaneo trattare dello stesso argomento, in Commissione e in Aula è — dal punto di vista della procedura parlamentare — perfettamente ortodosso? O non corriamo il rischio di vederci sollevare delle eccezioni di incompetenza? Confesso di non essere molto ferrato in materia di procedura parlamentare, però ricordo di aver letto un parere della V Commissione (Bilancio) a proposito di questo aumento degli organici, con cui la Commissione stessa si esprime favorevolmente avendo ricevuto dal Ministro assicurazione del ritiro di quel disegno di legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Preciso: del ritiro successivo, perché è chiaro che

non posso esprimere la volontà attuale di ritirarlo perché esso avrebbe il significato di un ritiro e cioè che il Governo non vuole più l'aumento degli organici, il che sarebbe contrario alla reale volontà del Governo.

KUNTZE. Non so se sono riuscito ad esprimere chiaramente il mio pensiero. Sono favorevole certamente — e non potrebbe essere diversamente, dato che sono stato relatore di minoranza al disegno di legge sull'aumento degli organici — al provvedimento sottoposto al nostro esame. Però il punto da chiarire è questo: è legittima questa procedura? È ortodosso dal punto di vista parlamentare? Questo non significa che io voglia porre ostacoli al sollecito *iter* di questa legge.

PRESIDENTE. La Commissione Bilancio ha espresso parere favorevole, preso atto che il Governo presentando la proposta di emendamento, si è impegnato a ritirare il disegno di legge. Ciò significa che la V Commissione Bilancio non ha chiesto il ritiro del disegno di legge, ma solo un impegno del Governo a ritirarlo. Per maggior tranquillità mia e della Commissione ho sottoposto anche il quesito al Presidente della Camera il quale è perfettamente a conoscenza di questa risposta della Commissione; e si è rimasti d'accordo che, essendosi il Governo impegnato a ritirare questo disegno di legge, ed avendo assunto questo impegno nella forma più precisa e regolamentare, evidentemente l'approvazione del provvedimento attualmente al nostro esame comporterebbe il ritiro di quel disegno di legge.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Una ultima considerazione in merito agli scrutini particolari per coloro che hanno maturato il diritto al concorso nel 1960-61-62. Ai magistrati che si trovano in queste condizioni è riservato uno scrutinio per i posti attribuibili ai predetti concorsi.

PELLEGRINO. Avrei anch'io da chiedere un chiarimento, sostanzialmente analogo a quello richiesto dall'onorevole Bozzi e che, in pratica, si traduce in una richiesta.

Gli emendamenti che sono stati presentati stamane dal Relatore, tra l'altro riguardano anche la perequazione dei magistrati di Tribunale. Ora, l'onorevole Presidente e l'onorevole Ministro sanno che, presso questa Commissione, vi sono proposte di legge al riguardo assegnate in sede legislativa. Queste proposte di legge io credo si dovrebbero portare all'ordine del giorno e, al momento in cui andremo a discutere gli emendamenti presentati, decidere sul testo da prendere a base della discussione del provvedimento.

Infine, devo dire che sono pienamente d'accordo circa la procedura che s'intende adottare per l'esame di questo disegno di legge. In modo particolare ritengo, che si debba sì aggiornare i nostri lavori, ma che, contemporaneamente, si debba anche far presto, appunto perché nell'amministrazione, negli uffici giudiziari, esiste quella situazione di crisi cui accennava poc'anzi l'onorevole Ministro, conseguente al ritardo con cui si giunge all'esame del provvedimento stesso.

Perciò, io ritengo che sin dall'odierna seduta, ove possibile, noi dovremmo arrivare a chiudere la discussione generale per passare poi all'esame degli articoli eventualmente nella prossima seduta.

PRESIDENTE. Questo lo devono dire i colleghi!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei rispondere subito alla richiesta dell'onorevole Pellegrino, in merito alle proposte di legge che riguardano analoga materia e relative alla perequazione dei magistrati di Tribunale.

C'è anche qui un'esigenza di carattere tecnico-finanziario di introdurre quell'emendamento in questa legge. E spiego perché. L'unica copertura che noi abbiamo disponibile è quella iscritta nel fondo globale del Ministero del tesoro — capitolo 339 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63 — già approvato dal Parlamento, il quale prevede una disponibilità, appunto di lire 2 miliardi e 690 milioni per questa materia. Poiché il provvedimento anziché decorrere dal 1° luglio 1962, per ragioni indipendenti dalla nostra volontà, lo si approva soltanto adesso e, quindi, le promozioni si faranno dal 31 dicembre 1962, noi veniamo ad avere un'economia della metà di questa somma disponibile sul fondo globale e, con la metà di questa somma noi finanziamo, per questo esercizio finanziario anche l'aumento della retribuzione dei magistrati di tribunale.

BREGANZE. Osservo che, attraverso la norma di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, si prevede, secondo me, che la distribuzione dei posti di magistrati, una volta fissate le relative tabelle, è di competenza ministeriale. E, mi sembra la cosa sia evidente. Mi permetterei allora di ricordare, senza la pretesa che vengano affrontate congiuntamente a questo progetto di legge, l'esistenza di altre proposte di prossima scadenza. Una riguarda quella fatta da me tempo fa relativamente all'aumento della competenza dei pretori. Se risolviamo il tema, la distribuzione di questi o quei magi-

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

strati viene ad essere conseguentemente influenzata. Vi è poi il tema della delega attribuita al Governo per rivedere le piante organiche degli uffici giudiziari. Vorrei rispettosamente raccomandare che, appena possibile, anche questi due provvedimenti vengano affrontati e i relativi problemi risolti, perché in quel caso daremo concretamente al Governo la possibilità di orientarsi. Perché, veramente, l'importanza è decisiva in argomento.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Accolgo la richiesta. Soltanto, devo osservare che la Commissione che ha lavorato sul problema delle sedi di pretura ha già detto che è questo un tema di competenza della legge. Lo stabilire, cioè, la sede degli uffici. Ora, siccome si tratta di istituire nuove preture, questo è materia di legge. Qui, invece, il problema è limitato: dato che esiste, per legge, un Tribunale, per il funzionamento in concreto di quest'ultimo vi può essere necessità di allargare le piante organiche di quegli uffici che il Legislatore ha istituito. Quindi, non è che l'esecutivo si assuma competenze che sono demandate alla legge.

KUNTZE. Sulla questione sollevata qui poco fa dal collega onorevole Pellegrino, non mi sembra si sia concluso. Ritengo anch'io necessario che quelle proposte di iniziativa parlamentare relative ad uno stesso oggetto che ora è qui trasfuso in un unico progetto di legge, vengano richiamate ed esaminate contemporaneamente.

PELLEGRINO. Infatti, attendevo una risposta.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Quando la V Commissione (Bilancio), isolatamente, ha preso in esame le proposte di legge, dette un certo parere. Nel sistema dei nuovi emendamenti mi auguro che possa dare un ulteriore parere favorevole.

KUNTZE. Non faccio una questione di merito. Mi rendo anche conto delle osservazioni dell'onorevole Ministro in relazione alla decorrenza di queste provvidenze. Perché è logico che, trattandosi di nuova spesa, quest'ultima deve essere accompagnata da relativa copertura. Io ne faccio soltanto una questione di regolarità procedurale. Poiché si tratta di proposte di iniziativa parlamentare aventi il medesimo oggetto, esse dovrebbero essere, a mio parere, esaminate contemporaneamente!

PELLEGRINO. Penso che, unitamente a questi nuovi proposti emendamenti, il parere della V Commissione Bilancio, dovrebbe essere richiesto su quelle proposte di legge!

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Bisogna dire, allora, che sulla copertura relativa agli organici, che già è stato oggetto di un parere da parte della V Commissione Bilancio, dovrà gravare altresì l'emendamento X. Qui, forse, sarebbe anzi opportuno anticipare l'esame dell'articolo 36 per mandarlo immediatamente alla V Commissione Bilancio per il parere!

PELLEGRINO. Con quelle proposte di legge!

PRESIDENTE. L'onorevole Pellegrino ha chiesto poc'anzi, se ho ben capito, che venga esaurita possibilmente questa mattina stessa la discussione generale. Ora, per quanto mi riguarda, sono disposto, anzi lietissimo di arrivare ad una conclusione della discussione generale entro stamane. Finora nessuno degli onorevoli colleghi commissari ha chiesto di parlare!

Alcuni colleghi hanno chiesto di intervenire in sede di discussione generale dopo aver effettuato un esame degli emendamenti, e la richiesta mi è parsa logica. Evidentemente se a questo punto dichiarassi aperta la discussione generale e nessuno fosse in grado di intervenire, potrei chiuderla subito; ma questo torto che non ho mai fatto agli onorevoli colleghi della Commissione, e per provvedimenti infinitamente di minore importanza, non lo farò certo per un provvedimento impegnativo come questo.

PAPA. Mi permetto di insistere sulla mia richiesta di rinvio.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. Però non bisogna esagerare sulla portata degli emendamenti. Di più in questi, nei confronti dei precedenti emendamenti del Relatore, non c'è altro che la estensione del soprannumero alla Cassazione e c'è l'abbreviazione del numero degli anni. Insisterei, pertanto, nella preghiera di riunirci sabato o lunedì prossimo.

DANTE. Penso che la Commissione potrebbe riunirsi anche domani e questo per il caso che non si potesse esaurire in una sola seduta la discussione generale.

BOSCO, *Ministro di grazia e giustizia*. In relazione a quanto esposto dall'onorevole Dante si potrebbe esaminare subito nella prima riunione l'articolo 1 che gli onorevoli colleghi già conoscono perché identico all'emendamento Bisantis; oltre all'articolo relativo all'equiparazione per poterlo mandare subito all'esame della V Commissione Bilancio per il parere, che probabilmente si farà attendere una settimana.

III LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 OTTOBRE 1962

PAPA. Non vorrei perdere la speranza di una battaglia su quella che è la proposta di legge del collega Bozzi. Lasciatecela per lo meno fare, questa battaglia. Vorrei fare una preghiera — anche perché domani è riunita la direzione centrale del nostro partito — e cioè quella di fare due sedute martedì per esaurire la discussione generale.

PRESIDENTE. Trasmetteremo gli emendamenti in mattinata alla V Commissione (Bilancio) perché possa esprimere il necessario parere sulle conseguenze finanziarie, e la discussione sarà ripresa nella seduta che

avrà inizio martedì mattina, 30 ottobre, alle ore 9.

Se non vi sono osservazioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,35.

**IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO**

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI